

**REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI:
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT e DELLO
SPORT PER PERSONE CON DISABILITÀ, CONSULTA
COMUNALE DEL VOLONTARIATO, CONSULTA
COMUNALE DELLA CULTURA.**

Premessa

Il Comune di Casalgrande, in accordo con i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà sociale, riconosce all'associazionismo e al volontariato, per la sua capacità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini e per l'oggettivo radicamento sul territorio comunale, un ruolo fondamentale in quanto risorsa indispensabile capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, sanitarie, culturali, sportive e di tutela dell'ambiente.

Il Comune di Casalgrande riconosce altresì l'importanza del ruolo svolto dall'associazionismo e dal volontario impegnato nella propria comunità in attività di solidarietà e integrazione sociale che agiscono nel rispetto delle differenze di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ne favorisce la partecipazione, il pluralismo, l'autonomia e ne sostiene le attività nell'obiettivo comune di sviluppo sociale, economico e culturale della comunità.

La consulta vuole essere il luogo di incontro permanente dove i diversi soggetti sociali possano confrontarsi con l'Amministrazione, elaborare proposte e definire in modo condiviso progetti, bisogni e priorità che riguardano il loro ambito di impegno.

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Consulte Comunali. La Consulta Comunale è priva di intenti politici, non si prefigge scopi di lucro e si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione e solidarietà. Si tratta di uno strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di obiettivi condivisi.

2. Al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini associati all'azione amministrativa, si istituiscono:

- la Consulta Comunale dello Sport e dello Sport per Persone con Disabilità;
- la Consulta Comunale del Volontariato e dei circoli ricreativi;
- la Consulta Comunale della Cultura.

3. La Consulta persegue le seguenti finalità:

- agevolare la conoscenza reciproca tra le stesse Associazioni mediante la promozione di momenti di incontro o di confronto e lo scambio di idee ed esperienze per progetti comuni.
- formulare proposte e richieste sui temi che interessano le Associazioni, e sensibilizzare sulle realtà, sulle iniziative e sulle attività delle Associazioni, per cercare di sviluppare in tutta la popolazione una più diffusa cultura della partecipazione attiva alla vita della comunità;
- organizzare in collaborazione e in coordinamento con l'amministrazione comunale, incontri, convegni, manifestazioni ed iniziative tese a diffondere e rafforzare i principi e i valori della solidarietà umana ed il rispetto dei diritti di tutti i cittadini, nonché eventi di carattere culturale, ricreativo e sportivo per una crescita individuale e collettiva.
- ascoltare e raccogliere le necessità emerse dal territorio tra le Associazioni e la Comunità.

Art. 2 – Funzioni della Consulta

1. La Consulta Comunale ha funzioni consultive e propositive, attraverso le quali l'Amministrazione Comunale valorizza e promuove la partecipazione di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo ed impegnati nei seguenti ambiti:

- a) Sportivo
- b) Culturale
- c) Ricreativo e del tempo libero

2. La Consulta Comunale:

- a) è strumento di conoscenza delle realtà locali;
- b) esprime pareri non vincolanti sugli atti di programmazione in ambito culturale, sportivo e ricreativo proposti direttamente dall'Amministrazione Comunale,
- c) formula proposte ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;
- d) stimola e favorisce iniziative tese al potenziamento delle attività sportive, ricreative, culturali e socio-assistenziali del territorio anche promuovendo progetti, ricerche, incontri, dibattiti;

Art. 3 - Durata e Composizione della Consulta

1. La Consulta è un organo permanente, a tempo indeterminato, che si riunisce sul territorio del Comune di Casalgrande.

2. Hanno diritto a far parte della Consulta organismi quali associazioni, società, cooperative, fondazioni, comitati, ecc..., che siano iscritte al Registro Comunale delle Associazioni e/o soggetti concessionari di aree o strutture comunali che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali.

Art. 4 – Organi della Consulta

1. La Consulta Comunale è caratterizzata da due organi fondamentali:

- Assemblea;
- Presidente

Art. 5 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo decisionale della Consulta.

2. L'Assemblea è composta da:

- un massimo di due membri per ciascuna Associazione che ne faccia richiesta, tra gli enti citati all'articolo 3 punto 2.

3. L'Amministrazione Comunale comunica la volontà di procedere alla costituzione della Consulta tramite i canali istituzionali. Entro 30 giorni dalla comunicazione i soggetti interessati fanno pervenire agli uffici comunali competenti, indicati nell'avviso, la proposta di nomina dei propri rappresentanti nella rispettiva Consulta, attraverso il modulo allegato all'Avviso di costituzione delle Consulte.

4. Gli uffici comunali competenti verificano la regolarità e la completezza della proposta di nomina, avendo facoltà di richiedere integrazioni o rigettare la domanda qualora l'organismo candidato non rispondesse ai requisiti sopra citati;

5. La nomina dei componenti della prima Consulta comunale avviene con atto del Responsabile dell'Ufficio competente.

6. Le associazioni che si iscrivessero successivamente al Registro Comunale delle Associazioni, possono fare pervenire all'Amministrazione la proposta di nomina dei propri rappresentanti nella Consulta. Gli uffici comunali competenti curano l'aggiornamento delle nomine.

7. I membri della Consulta prestano la loro opera volontariamente e a titolo gratuito.

8. Nel caso in cui un rappresentante indicato dall'Associazione sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può indicare per iscritto un suo delegato all'ufficio competente.

9. Di norma è consentita l'adesione ad una sola Consulta. La partecipazione alla stessa è determinata dalle finalità principali perseguite dal richiedente.

Art. 6- Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) agisce al fine della realizzazione degli obiettivi di cui all'Art. 2;
- b) formula analisi e proposte su problemi generali nella materia di competenza, quali la diffusione dell'attività a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo, proposte su realizzazione di impianti e/o eventi, promozione attività all'interno del sistema scolastico ecc...

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea e svolgimento delle sedute.

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno 1 volta l'anno su convocazione del Presidente.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre, in seduta straordinaria su richiesta del Sindaco e/o dell'Assessore competente, o di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.
3. La convocazione dovrà essere inviata con 10 (dieci) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.
4. Ogni membro dell'Assemblea può proporre argomenti da integrare nell'ordine del giorno, facendo pervenire la richiesta al Presidente nel termine di due giorni prima della seduta.
5. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
6. Di ogni seduta sarà effettuata una registrazione da parte di un segretario nominato dal Presidente tra i presenti alla riunione. La registrazione dovrà essere consegnata in copia all'ufficio competente che ne curerà la conservazione;
7. Le sedute delle Consulte Comunali delle Associazioni sono pubbliche.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente è l'Assessore delegato in materia; rappresenta la Consulta in tutte le sue sedi, e assicura il collegamento con l'Amministrazione Comunale tutta.
2. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne svolge le funzioni un consigliere delegato.

Art. 9 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Consulta:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea formando l'ordine del giorno;
 - b) espone all'Assemblea la relazione annuale sui programmi e sulle iniziative comunali.
2. Il Presidente può convocare l'Assemblea:
 - a) su richiesta del Sindaco;
 - b) di propria iniziativa;
 - c) su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
3. È facoltà del Presidente di avvalersi di esperti o rappresentanti di associazioni ed enti di promozione esterni, non facenti parte della Consulta ma attivi nel settore di competenza della Consulta medesima. Le predette collaborazioni sono gratuite.
4. Il Presidente disciplina la seduta garantendo ad ogni componente un equo trattamento e un'equa partecipazione alla riunione.

Articolo 10 – Diritti e doveri della Consulta

Le Associazioni iscritte alla Consulta si impegnano

- a partecipare attivamente alle sedute della Consulta programmando le attività di inizio anno;
- a partecipare ad almeno un evento entro l'anno solare di esercizio e/o promuovere pubblicizzando le iniziative proposte dalla Consulta stessa;
- a collaborare tra loro e con l'Amministrazione durante la seduta nel rispetto delle idee altrui.

Articolo 11 - Decadenza

1. In caso di mancata partecipazione da parte delle Associazioni iscritte alla Consulta per tutto l'anno senza giustificato motivo, decadrà la propria nomina nella Consulta con la possibilità di fare una nuova richiesta di ingresso facendo pervenire agli uffici comunali competenti la proposta di nomina dei propri rappresentanti attraverso il modulo allegato all'Avviso di costituzione delle Consulte.

Articolo 12 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2022.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse.